Legge federale che promuove l'innovazione, la collaborazione e lo sviluppo delle conoscenze nel turismo

Bozza

Modifica del …

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 10 dicembre 2021[2]

decreta:

I

La legge federale del 30 settembre 2011[3] sulla promozione dell'innovazione, la collaborazione e lo sviluppo delle conoscenze nel turismo è modificata come segue:

Articolo 5*a* Aumento temporaneo dei contributi federali

[1] Per i progetti i cui costi si producono nel periodo 2023 – 2026, la Confederazione può stanziare, su richiesta dei promotori, aiuti finanziari fino al 70 per cento dei costi computabili.

[2] Il capoverso 1 è applicabile:

a. ai nuovi progetti per i quali le richieste di aiuti finanziari sono presentate dopo l'inizio del termine di referendum per la modifica della presente legge del ... e prima del 31 dicembre 2026; oppure
b. ai progetti in corso, ai quali sia già stato accordato un aiuto finanziario prima dell'entrata in vigore dell'articolo 5*a*, a condizione che il destinatario del contributo dimostri che:
   1. l'aumento del tasso di sussidio genera un beneficio aggiuntivo, oppure
   2. date le conseguenze della pandemia di COVID-19, il mancato aumento del tasso di sussidio impedisce di portare a termine il progetto come previsto.

RS .....
2 FF **20XX** ...
3 RS **935.22**

[3] Per i progetti la cui attuazione inizia prima del 1° gennaio 2023 o dura oltre il 31 dicembre 2026, si applica un tasso medio massimo valido per tutta la durata del progetto; il calcolo avviene pro rata temporis.

[4] Se per un progetto possono essere richiesti anche altri sussidi federali, l'aiuto federale complessivo per il periodo 2023 – 2026 ammonta al massimo al 70 per cento dei costi globali.

II
La legge ha effetto sino al 31 dicembre 2026; dopo tale data tutte le modifiche in essa contenute decadono.

III

[1] La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

[2] Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.